



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Circolare clienti n. 50/T/2020

Pieve di Soligo, 21 Luglio 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che è stato pubblicato il provvedimento n. 259854 del 10 Luglio 2020 da parte dell' Agenzia delle Entrate contenente le disposizioni attuative riguardanti il **credito d'imposta legato alla sanificazione**.

Si fa presente che nulla è cambiato rispetto alla formulazione riportata nella **circolare 40T del 26 Maggio 2020**; sono agevolabili le spese relative:

- alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- all'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di sanificazione, l' Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l'altro chiarito che:

- deve trattarsi di **attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19** che ha determinato l'emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa ed istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, **in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori**, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

QUANDO INVIARE LA COMUNICAZIONE

Il provvedimento ha altresì stabilito che, al fine di beneficiare del suddetto credito d'imposta, è necessario inviare, tra il **20 Luglio ed il 07 Settembre 2020** un'apposita comunicazione. Va però operata una suddivisione; come di evince dal modello messo a disposizione dall' Agenzia delle Entrate vengono individuati due campi:



- **spese sostenute dall'01/01/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;** per esempio, nel caso in cui la comunicazione sia sottoscritta ed inviata nel mese di Agosto 2020, tra le spese sostenute, si indicheranno quelle effettivamente sostenute fino al 31.07.2020.
- **spese che si prevede di sostenere successivamente e fino al 31.12.2020;** riprendendo l'esempio di prima, dal 01.08.2020 e fino al 31.12.2020.

Si ritiene opportuno specificare cosa si intenda per **spese sostenute**:

- per le persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, per le imprese individuali e le società di persone in regime di **contabilità semplificata**, vale il criterio di cassa e quindi si farà riferimento alla **data di effettivo pagamento** (il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile) - costo imponibile ai fini Iva in caso di Iva detraibile e ove applicata;
- per le imprese individuali e per le società in regime di **contabilità ordinaria** vale il **criterio di competenza** (costo imponibile ai fini Iva in caso di Iva detraibile e ove applicata).

RACCOLTA DATI PER CLIENTI CON CONTABILITÀ ESTERNA

Al fine di snellire la procedura, a coloro i quali desiderano usufruire del credito in oggetto, nel modulo allegato si chiede di indicare:

- la suddivisione tra le spese sostenute fino alla data del 31.07.2020 e dal 01.08.2020 al 31.12.2020, se desiderano inviare la comunicazione nel mese di Agosto (**Opzione 1 - scelta consigliata**).
- la suddivisione tra le spese sostenute fino alla data del 31.08.2020 e dal 01.09.2020 al 31.12.2020, se desiderano inviare la comunicazione nel mese di Settembre (**Opzione 2**).

Vi chiediamo di compilare il suddetto modulo e farlo pervenire allo Studio:

Se scelta Opzione 1: la richiesta e la compilazione del modulo allegato vanno trasmesse allo Studio entro il 31/07/2020;

Se scelta Opzione 2: la richiesta e la compilazione del modulo allegato vanno trasmesse allo Studio entro il giorno 31/08/2020.

Unitamente al modulo compilato, vi chiediamo di farci avere anche i **giustificativi di spesa**.

A tal fine, per motivi organizzativi, lo Studio invita la clientela ad adottare l'**Opzione 1** poiché la scadenza di invio è fissata al 07/09/2020 ed in caso di ritardo nella consegna della documentazione vi è il rischio di non potere rispettare la tempistica di invio.

RACCOLTA DATI PER CLIENTI CON CONTABILITÀ TENUTA DALLO STUDIO

Lo Studio provvederà a contattare i singoli clienti per comunicare l'importo agevolabile e ricevere l'eventuale incarico alla trasmissione della comunicazione.

Sarà cura del cliente individuare un eventuale importo di spesa prevista relativa al periodo 01.08.2020/01.09.2020 – 31.12.2020.



Lo Studio ha incaricato le Dott.sse Dall'Anese Clarissa, Daberto Valentina e Zannoni Serena di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare. Le Dott.sse si rendono disponibili a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo:

- cdallanese@secheassociati.com – Dott.ssa Dall'Anese Clarissa;
- vdaberto@secheassociati.com – Dott.ssa Daberto Valentina;
- szannoni@secheassociati.com – Dott.ssa Zannoni Serena.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati

Allegato:
Modulo Richiesta Credito Imposta Sanificazione